CAMERA DEI DEPUTATI N. 1935

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DEL TESORO

(AMATO)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(ANDREOTTI)

E COL MINISTRO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

(COLOMBO)

—

Partecipazione italiana al IV aumento di capitale della Banca africana di sviluppo

Presentato il 24 novembre 1987

ONOREVOLI DEPUTATI ! — La Banca africana di sviluppo, che ha sede ad Abidjan, fu istituita il 10 settembre 1964, a seguito dell'entrata in vigore dell'Accordo istitutivo.

Scopo della Banca è quello di contribuire allo sviluppo socio-economico dei Paesi membri, sia individualmente che collettivamente. A tal fine, la Banca così procede:

utilizza le risorse disponibili per finanziare progetti e programmi di investimento che, per la loro natura od ampiezza, interessano più Stati membri oppure che tendano a rendere le economie dei Paesi membri sempre più complementari ed a sviluppare in modo ordinato il proprio commercio estero;

opera o partecipa alla selezione, allo studio ed alla preparazione dei progetti, imprese ed attività volte a questo sviluppo;

assume iniziative per aumentare le risorse del continente destinate al finanziamento dei programmi di sviluppo;

in forma globale, favorisce l'investimento di capitali pubblici e privati nell'ambito di progetti o programmi destinati ai Paesi membri regionali;

fornisce l'assistenza tecnica necessaria alla realizzazione dei programmi;

intraprende ogni altra attività e fornisce tutti quei servizi che consentano di raggiungere gli scopi previsti.

Nello svolgimento della sua attività la Banca agisce in cooperazione con organismi finanziari nazionali, regionali e con organizzazioni internazionali aventi scopi analoghi, con le quali è autorizzata a concludere accordi.

La Banca inoltre gode di personalità giuridica nell'ordinamento interno degli Stati membri, nei quali gode delle immunità e privilegi normalmente riconosciuti agli enti internazionali.

Il capitale iniziale della Banca era di 250 milioni di unità di conto, sottoscritto da 27 Paesi africani. In seguito ad una serie di aumenti di capitale, generali e straordinari, e dell'ammissione dei Paesi non-regionali nel 1982, il capitale era passato a 5,250 miliardi di unità di conto, sottoscritti in ragione di due terzi per i Paesi africani e di un terzo per gli altri Paesi. La Banca comprende attualmente 50 Paesi regionali e 25 Paesi non-regionali.

L'Italia ha aderito all'Accordo istitutivo della Banca africana di sviluppo con legge 3 febbraio 1982, n. 35, con una sottoscrizione di 108.320.000 unità di conto pari a dollari USA 130.671.832, per un controvalore di lire italiane 111.201.729.032 al tasso di cambio del Fondo monetario internazionale del 17 maggio 1979 (1 dollaro USA = 851 lire italiane) di cui effettivamente versate 27.800.432.258.

In base all'Accordo istitutivo, il capitale della Banca può essere aumentato quando il Consiglio dei Governatori lo ritenga necessario, con una decisione presa a maggioranza dei due terzi dei Governatori che rappresentino non meno dei tre quarti del potere di voto totale degli Stati membri.

A seguito della sua attività durante il periodo del programma operativo 1982-1986, la Banca nel 1985 aveva sollecitato, durante l'Assemblea annuale di Brazzaville, il problema dell'esaurimento della sua capacità di impegno per finanziare progetti entro il 1986.

Il Consiglio dei Governatori approvò perciò la Risoluzione B/BG/85/09, con la quale invitava il Presidente della Banca, in stretta collaborazione con il Consiglio di amministrazione, ad intraprendere studi per valutare il livello delle risorse necessarie allo svolgimento della attività della Banca, in rapporto alle esigenze dei Paesi africani per il periodo 1987-1991.

Esattamente un anno dopo, durante l'Assemblea annuale di Harare, a seguito della presentazione dei suddetti studi, il Consiglio dei Governatori approvava la Risoluzione B/BG/86/03, con la quale veniva istituito un Comitato *ad hoc* incaricato di preparare raccomandazioni per il Consiglio dei Governatori.

Il Comitato *ad hoc* nella sua ultima riunione, tenutasi ad Abidjan dal 24 al 26 novembre 1986, approvava una serie di raccomandazioni, conclusioni ed osservazioni che venivano proposte all'esame del Consiglio di amministrazione della Banca, il quale era incaricato di preparare la Risoluzione con cui il Consiglio dei Governatori avrebbe dovuto poi, in base a quanto previsto dall'Accordo istitutivo, approvare l'aumento di capitale.

L'*iter* procedurale, anche se in definitiva non molto lungo (appena un anno e mezzo) è stato però caratterizzato dalla contrapposizione fra i regionali, desiderosi di salvaguardare in ogni aspetto il carattere africano dell'Organizzazione, ed i non-regionali, desiderosi di migliorare qualitativamente l'attività della Banca, rendendola la più efficace possibile nell'attuazione dei suoi scopi.

Si è così giunti, l'11 giugno 1987, all'approvazione, da parte del Consiglio dei Governatori durante l'Assemblea annuale del Cairo, della Risoluzione B/BG/87/11, con la quale si prevede quanto segue.

Il capitale, che nel frattempo era passato da 5.250.000.000 a 5.400.000.000 a causa di un aumento tecnico dovuto all'ingresso della Cina, aumenta a 16.200.000.000 unità di conto, con la creazione di 1.080.000 azioni nuove, con un valore nominale di 10.000 unità di conto ciascuna.

Le nuove azioni saranno offerte alla sottoscrizione dei Paesi nel seguente modo:

720.000 ai regionali;

360.000 ai non-regionali.

Il capitale così autorizzato sarà distribuito sempre secondo la regola dei due terzi ai Paesi regionali ed un terzo ai Paesi non-regionali, di cui il 6,25 per cento da versare *(paid-up)* ed il 93,75 per cento a chiamata *(callable)*.

Per quanto riguarda il pagamento della parte da versare, sono previste due differenti procedure, per tenere conto delle difficoltà economico-finanziarie dei Paesi africani:

a) per i Paesi regionali: il 50 per cento sarà versato nei primi 5 anni con rate di eguale ammontare ed in moneta convertibile; l'altro 50 per cento sarà versato con *promissory notes* depositate il primo anno ed incassate effettivamente tra il sesto e il decimo anno in unità di conto della Banca;

b) per i Paesi non-regionali: il versamento dovrà essere fatto solo in 5 anni con rate annuali di eguale ammontare e nella loro moneta nazionale od in altra moneta convertibile od in *promissory notes*.

La prima rata di ciascuna sottoscrizione scadrà sessanta giorni dopo il deposito dello strumento di ratifica da parte dello Stato membro. La seconda e le successive rate scadranno esattamente ad un anno di distanza l'una dall'altra a partire dalla data della prima rata.

Il potere di voto da esercitare in base al capitale sottoscritto sarà collegato all'effettivo versamento fatto dai Paesi, ivi comprese le *promissory notes*.

Per il pagamento, qualora vi siano ritardi che possano perturbare in maniera significativa il rapporto due terzi-un terzo tra Paesi regionali e non-regionali, il Consiglio di amministrazione, oltre alla sospensione già prevista del potere di voto, può chiedere ai Paesi non-regionali di sospendere i loro pagamenti sino a che i Paesi regionali non abbiano ripristinato tale rapporto.

Per il problema del mantenimento della parità valutaria, il Consiglio di amministrazione adotterà una raccomandazione che tenga conto delle decisioni che saranno prese in via definitiva dalla Banca Mondiale.

Un regolamento sulla cessione delle azioni sarà approvato dal Consiglio di amministrazione con efficacia giuridica a partire dallo stesso giorno di entrata in vigore della Risoluzione sull'aumento di capitale.

Dopo l'entrata in vigore dell'aumento di capitale, il Consiglio di amministrazione, in stretta collaborazione con il Presidente della Banca, fisserà la data più opportuna per la realizzazione delle disposizioni per l'attribuzione ai Paesi membri delle azioni da emettere in base alla Risoluzione.

Il pagamento della parte da versare sarà fatto in ragione di 12.063,50 dollari USA correnti per azione. Per l'Italia, che ha attualmente sottoscritto 10.832 azioni, con l'aumento di capitale si dovranno sottoscrivere 21.664 azioni, di cui 1.354 da pagare effettivamente *(paid-up)* e 20.310 a chiamata *(callable)*. La sottoscrizione italiana ammonta perciò globalmente a 216.640.000 unità di conto pari a dollari 261.343.664, di cui 245.009.685 a chiamata *(callable)* e 16.333.979 da versare *(paid-up)* in 5 rate annuali di eguale valore pari a 3.266.796 dollari USA a partire dal 1987.

La continuazione della nostra presenza e partecipazione alle attività della Banca africana di sviluppo va inquadrata nella politica sempre perseguita dall'Italia a favore dello sviluppo economico e sociale del Terzo Mondo. In questo caso poi si tratta del proseguimento e dell'incremento di attività in un'area geografica che è purtroppo tra le più arretrate e bisognose del mondo. Tutto questo anche alla luce delle indicazioni fornite dal Parlamento per un maggior sforzo congiunto a favore dei suddetti Paesi.

Inoltre il proseguimento della nostra partecipazione nella Banca africana di sviluppo continuerà ad aprire al nostro Paese sbocchi economici per il trasferimento delle tecnologie e della manodo-

pera in un'area dove a tale riguardo si hanno notevoli carenze, e ciò mediante la partecipazione di società di consulenza e di imprese italiane alle gare internazionali per l'aggiudicazione delle commesse relative ai progetti finanziati dalla Banca africana di sviluppo.

È stato perciò predisposto l'unito disegno di legge con il quale si autorizza la partecipazione dell'Italia al IV aumento di capitale della Banca africana di sviluppo (articolo 1) e si dispongono gli occorrenti mezzi di copertura dell'onere finanziario (articolo 2).

DISEGNO DI LEGGE

—

ART. 1.

1. È autorizzata la partecipazione dell'Italia al IV aumento di capitale della Banca africana di sviluppo, con un contributo totale pari a 216.640.000 unità di conto della Banca, corrispondenti a dollari USA correnti 261.343.664.

ART. 2.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, ripartito in rate uguali di lire 4.476.920.000 per ciascuno degli anni dal 1987 al 1991, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1987-1989, al capitolo n. 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1987, all'uopo utilizzando parzialmente l'accantonamento « Partecipazione a fondi e banche nazionali ed internazionali ».

2. Agli eventuali maggiori oneri derivanti da sfavorevoli oscillazioni delle quote del cambio lira-dollaro si provvede, in considerazione della natura degli oneri stessi, mediante corrispondente prelevamento dal fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine, iscritto nello stato di previsione del Ministero del tesoro.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.